

## **Relazione sul parere reso dal Revisore Unico sul rendiconto 2017**

Con riferimento alla Relazione resa dal Revisore Unico del Comune di Asiago acquisita in atti il 27/04/2018 n. 7295 di prot. si forniscono i seguenti chiarimenti, anche a supporto ed integrazione del parere di regolarità tecnica e contabile reso dallo scrivente.

Le problematiche che hanno indotto il Revisore a non dare parere Favorevole possono essere così riassunte.

**Mantenimento al 31/12/2017 dell'accertamento di € 7.175.432,47 relativa a fondi odi per interventi di ammodernamento dei comprensori sciistici altopiano di asiago.**

**Incassi di contributi maggiori rispetto a quanto pagato. Verifica partite vincolate.**

**Congruità fondi dubbia esigibilità e fondo rischi**

**Organismi partecipati. Situazione Vi.energia**

1) Relativamente al **Mantenimento al 31/12/2017 dell'accertamento di € 7.175.432,47 relativa a fondi odi per interventi di ammodernamento dei comprensori sciistici altopiano di Asiago**, il Revisore evidenzia i seguenti rilievi:

- Mancanza di esigibilità dell'accertamento, per cui "i finanziamenti rilevati tra i residui attivi entranti nel FPV non hanno trovato la loro giustificazione per essere mantenuti al 31/12 come stabilisce il principio applicato alla contabilità finanziaria .."
- 2) Il secondo rilievo è conseguente del mantenimento a residui di tali accertamenti e riguarda il conto del patrimonio, contestando il fatto che all'interno della voce crediti sono riportati anche tali residui attivi che "... non sono sempre obbligazioni attive giuridicamente perfezionate e quindi crediti esigibili". Il R.U. riporta l'intero importo dei crediti da pubbliche amministrazioni non individuando chiaramente la natura e la fonte di tali crediti. Nel parere da lui reso sul bilancio consolidato 2016 si riferiva espressamente ai fondi per i comuni di confine (denominati ex ODI). Pertanto si forniscono di seguito alcuni chiarimenti riferendosi espressamente a tali fondi.

Il passaggio alla contabilità armonizzata è stato preceduto dal "riaccertamento straordinario dei residui" consistente nella verifica, alla data del 01/01/2015, della fondatezza dei residui attivi e passivi secondo le regole della competenza potenziata. Tali regole sono state dettate essenzialmente dai principi contabili approvati dal Ministero Economia e Finanze e dettate da Arconet, una commissione a cui partecipano rappresentanti del ministero, dell'AnCI, dei tesorieri e della Corte dei conti. Sulla base di tali regole alcuni accertamenti/impegni sono stati eliminati, altri mantenuti, altri ancora rinviati ad altri esercizi di bilancio. Nel caso dei fondi ODI è stata mantenuta a residui l'entrata in quanto accertata sulla base della convenzione/delibera e rinviata la spesa ad esercizi successivi.

Alla data del 01/01/2015 risultava un accertamento di € 7.985.595,18 a seguito del contributo assegnato dall'O.D.I., Organismo di Indirizzo per la valutazione e l'approvazione del finanziamento di progetti per valorizzare i territori dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mantenimento a residui in entrata è avvenuto sulla base della convenzione siglata tra l'ODI – Organismo di

indirizzo, giusto DPCM 14/01/2011 art. 6 e il Comune di Asiago in data 13/03/2014 Ns. prot. n. 3236 del 14/03/2014. Si è ritenuto che tale iscrizione a bilancio fosse da mantenere a residui, in quanto contributo concesso da amministrazioni non soggette alle regole dell'armonizzazione contabile.

Il revisore aveva già preso visione di tale accertamento con il bilancio di previsione 2016, rendiconto 2016 e bilancio di previsione 2017, senza effettuare rilievi. Il primo rilievo è stato effettuato sulla deliberazione n. 41 del 28/09/2017 relativa al bilancio consolidato.

Innanzitutto si fa notare che la posizione del R.U. è contraddittoria, da quanto appare nell'articolo da lui scritto e allegato al parere sul rendiconto 2017: su tale articolo pubblicato su "il commercialista veneto" n. 238 – luglio agosto 2017 – riporta "secondo l'art. 3.6 del all. C 4/2 del D.Lgs. 118/2011 (..) l'accertamento dell'entrata avviene in base alla determina o delibera oppure deve essere coordinata agli impegni iscritti nel bilancio finanziario dell'ente erogatore, se questi utilizza gli stessi criteri o procedure contabili." Ora il contributo ODI è concesso con una convenzione che ha la stessa forza della delibera da un ente che non utilizza gli stessi criteri contabili. Pertanto l'accertamento a residui risulterebbe corretto, stando a quanto da lui scritto.

Ad ogni modo la sostanza non cambia sia che il contributo sia riportato a residui sia che venga riportato a competenza in quanto gli equilibri di bilancio vengono sostanzialmente mantenuti. Proprio per venire incontro al R.U. – che minacciava per l'appunto il proprio parere contrario se tale entrata non veniva eliminata e stornata in competenza - al momento del riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2017 si è provato ad effettuare un'operazione in tal senso, eliminando il residuo, accertandolo in competenza (creando in tal modo un disavanzo a residui e un corrispondente avanzo in competenza) e successivamente imputandolo agli anni degli impegni. Ci siamo resi conto solo in fase operativa che tale operazione era completamente illegittima, nonostante avessimo il consenso del R.U. , in quanto si stava operando un nuovo riaccertamento straordinario che non si può più fare. Conferma di ciò ci è stata data da un rappresentante di Arconet e anche da altri enti, i quali hanno confermato che tale entrata a residui – corretta o errata che sia stata l'operazione iniziale – va lasciata dov'è. L'eventuale nuovo riaccertamento straordinario potrà essere effettuato solo ed esclusivamente su richiesta del MEF o della Corte dei Conti.

2) Relativamente agli **Incassi di contributi maggiori rispetto a quanto pagato. Verifica partite vincolate** si forniscono i seguenti chiarimenti.

Innanzitutto la verifica sulle partite vincolate da trasferimenti va effettuata nel totale. Ovvero esiste un unico conto di Tesoreria vincolato per trasferimenti; pertanto per verificare la regolarità della situazione di tale conto occorre verificare le entrate totali da contributi e confrontarle con le spese complessive finanziate. Senza che sia necessario entrare nel dettaglio di ciascuna opera.

Al titolo 4 tipologia 201 "contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche" questa è la situazione

OPERA	INCASSO nel 2017	SPESA nel 2017	Spesa sostenuta al tit. 2°
fondi ODI impianti scioviari	810.162,71	827.884,27	
contributi regionali su piazze e giardini	100.000,00	0,00	
contributo provincia viabilità	64.650,00	0,00	

contributi odi riqualificazione vie cittadine	100.000,00	45.567,04	
contributo pista motocross	100.000,00	0,00	
<b>Ecocentro</b>		420.133,22	
<b>Strada dei larici</b>		140.355,33	
<b>Distretti del commercio</b>	140.000	61.508,24	
<b>TOTALE</b>	<b>1.314.812,71</b>	<b>1.433.889,86</b>	<b>2.177.643,29</b>

**Da ciò si dimostra il rispetto delle partite vincolate. Per cui non si vede motivo per il rilievo effettuato visto che il vincolo è stato rispettato.**

Detto questo possiamo anche entrare nello specifico dei conteggi del Revisore Unico.

Ecocentro. La situazione è la seguente:

	accertati	Incassati	restituiti	Finanziamento
ETRA	795.000,00	445.000,00	150.000,00	295.000,00
Stato	350.000,00	350.000,00		350.000,00
Regione	150.000,00			150.000,00
	1.295.000,00	795.000,00		795.000,00
	impegnati	pagati	restituiti	Finanziamento
ETRA	795.000,00	180.728,75	150.000,00	30.728,75
Stato	350.000,00	350.000,00		350.000,00
Regione	150.000,00	125.376,55		150.000,00
totale	1.295.000,00	656.105,30		530.728,75
	<b>totale pagato compresa restituzione</b>	<b>806.105,30</b>		
	<b>incassato totale</b>	<b>795.000,00</b>		
	<b>maggiori incassi</b>	<b>- 11.105,30</b>		

**E non maggiori incassi per € 247.824,04 come asserito dal R.U.**

Appaiono invece corretti gli altri conteggi nel prospetto stato avanzamento lavori. Nell'opera Strada Larici si nota che i SAL sono superiori all'importo dell'opera stessa per € 140.455,59, situazione impossibile a meno che non vi siano debiti fuori bilancio.

### **3) Congruità fondi dubbia esigibilità e fondo rischi**

Il rilievo viene evidenziato relativamente all'incasso di € 273.933,82 per il PIP Coda sulla base di un'assegnazione provvisoria ad oggi non ancora definitiva in attesa della conclusione dei lavori.

Poiché nel 2017 un assegnatario ha chiesto la restituzione di quanto versato per € 66.283,46 e l'ente ha finanziato tale rimborso con l'avanzo di amministrazione 2016 (il R.U. indica che è stata fatta una variazione di esigibilità ma non è così, è stata approvata una semplice variazione di bilancio), ora chiede che l'importo residuale pari a € 207.650,35 sia accantonato in un fondo rischi.

Si lascia al Consiglio Comunale la relativa decisione (?) Tale operazione potrebbe essere meglio effettuata anche con successivo provvedimento. Si fa presente che, ragionando in tal modo, bisognerebbe anche costituire un fondo sulle opere finanziate da contributo, qualora questo venisse revocato per qualche motivo.

### **4) Organismi partecipati. Situazione Vi.energia**

Innanzitutto il R.U. lamenta una incongruenza tra i dati di Vi.energia riportati nella tabella della relazione al conto che evidenziano una perdita e l'affermazione che in via informale il risultato economico 2017 è in utile. Non si capisce dove sia l'incongruenza, in quanto la tabella riporta il risultato negativo relativamente "all'ultimo risultato economico disponibile" mentre il risultato del 2017 è stato comunicato "informalmente". Come anche riportato dal R.U. . Non si poteva mettere il risultato 2017 non essendo il bilancio di Vi.energia approvato.

#### **Non viene comunque evidenziato alcun rilievo.**

Per quanto riguarda l'affermazione a proposito delle perplessità sugli accordi parasociali con Vi.energia che non garantiscono l'ente essendo temporanei si fa presente quanto segue:

- Il patto prevede una durata di soli 3 anni ( art. 2)
- All'art. 8 è prevista una manleva dalle perdite patrimoniali non totale, infatti è ipotizzato un coinvolgimento del Comune (proporzionale alla propria quota partecipativa) solo nell'ipotesi di ricostruzione del capitale al limite minimo di legge (e comunque in tale malaugurato caso il Comune non farà alcun versamento).

Con queste clausole si è pienamente rispettato l'indirizzo di coerente giurisprudenza per la quale è doveroso evitare il patto ( divieto del patto leonino ex art. 2265 cod. civ.) che preveda in capo ad un socio l'esclusione totale ( a costo zero) e costante ( a tempo indeterminato) del rischio di impresa, patto che andrebbe ad alterare la struttura del contratto di società e pertanto nullo.

Queste considerazioni sono già state espone nella delibera di CC n. 18/2017 sulla quale il Revisore aveva dato parere favorevole n. 12 del 16/05/2017.

## 5) Altro

Il R.U. contesta il dato riportato nella voce “conti d’ordine” quale impegni su esercizi futuri per € 8.889.666,65 ed è pari all’importo del FPV vincolato per spese in conto capitale. A suo parere manca il requisito “fatto rilevante accaduto”. A parte la discutibilità su questo punto in quanto un tale importo è di per sé un fatto rilevante, si fa presente che l’importo del FPV è stato inserito in tale voce sulla base di quanto affermato dall’IFEL e dall’Anci in materia. Ovvero “il FPV di spesa va iscritto tra i conti d’ordine alla voce impegni su esercizi futuri”.

Le affermazioni del Revisore nelle “considerazioni e proposte” non sono assolutamente condivisibili. La rilevazione degli aspetti contabili è stata effettuata in maniera puntuale, anche perché non è possibile fare diversamente. I pagamenti e le riscossioni hanno coinciso con quanto riportato dal Tesoriere Comunale nel proprio conto allegato.

Per quanto riguarda poi la registrazione degli impegni e degli accertamenti questi sono avvenuti sulla base di provvedimenti effettivi e perfezionati approvati dai Responsabili del Servizio. Gli impegni sono stati rilevati anche sulla base del cronoprogramma previsto dall’ufficio tramite l’utilizzo del F.P.V.

L’unico dubbio – sicuramente rilevante - che permane è quello del Contributo per ODI mantenuto a residui e, per il quale, ad oggi non si può fare altrimenti. Qualora dovesse essere stato oggetto di diversa imputazione il R.U. avrebbe dovuto rilevarlo dall’inizio. Però forse lui stesso riteneva che l’operazione fosse regolare visto quanto dichiarato nell’articolo pubblicato ed allegato al parere. Poi tale articolo evidenzia altre contraddittorietà del R.U. e mancanza di conoscenza dei principi del D.L.vo 118/2011. In particolare afferma una differenza tra competenza finanziaria potenziata e competenza economica. A suo parere, la *“manutenzione terminata, per la quale il fornitore emette la fattura all’Ente Locale l’anno successivo, non fa nascere, secondo il principio finanziario, alcun debito non essendosi perfezionata l’esigibilità ma da un punto di vista economico il costo è imputato all’esercizio in cui è stata terminata l’operazione”*.

I principi contabili evidenziano che gli impegni vanno mantenuti a bilancio secondo la loro esigibilità, ovvero un impegno esigibile al 31/12 del 2017 va mantenuto a residui. Il principio successivamente elenca una serie di regole per individuare l’esigibilità della spesa distinguendo tra spese di personale, trasferimenti, forniture e servizi ecc. ma il principio è sempre lo stesso: l’esigibilità è in base al momento della prestazione. Così si esprime il principio contabile relativamente all’acquisto di beni e servizi:

“per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi:

- nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente”.

Partendo da un’interpretazione così errata è ovvio che tutti i dati economici e di bilancio sarebbero errati, in quanto nel riaccertare i residui si è tenuto conto delle prestazioni eseguite. Anzi anche il pagamento della fattura per il compenso del Revisore – presentata nel 2018 - sarebbe stata errata in quanto è stata imputata a residui 2017.

Afferma poi che il ciclo finanziario passivi nasce successivamente all’accertamento. Ma per tutte quelle spese correnti per le quali non è prevista un’entrata? Dovremo aspettare che l’IMU sia completamente riscossa prima di impegnare le spese correnti?

Afferma: “la funzionalità autorizzativa della contabilità finanziaria pubblica non trova sempre una stretta coincidenza con l’obbligazione giuridicamente perfezionata prevista dal principio di competenza finanziaria

che in alcuni casi soccombe”, dimenticando che vi è un’unica contabilità finanziaria che prevede la competenza potenziata.

Ritornando alla relazione si fa infine presente che il R.U. lamenta la mancata collaborazione da parte degli uffici. Sottolineo che al R.U. sono stati inviati subito tutti i documenti che andavano obbligatoriamente allegati al rendiconto. L’ufficio ha sempre risposto alle sue richieste con immediatezza a parte la compilazione delle tabelle allegate alla relazione del revisore, in quanto di sua stretta competenza e per le quali aveva tutti i dati già resi disponibili con la trasmissione del rendiconto. Anzi ha chiesto anche dati che erano già stati trasmessi.

Gli è sempre stata data la più ampia disponibilità nel trovare la documentazione e nella spiegazione dei fatti di gestione, ad es. il 12/04 ho collaborato ininterrottamente con il R.U. dalle 9 del mattino fino alle 18:30.

Ultimo fatto da evidenziare al Consiglio Comunale riguarda la situazione del questionario della Corte dei Conti per il rendiconto 2015 e il bilancio preventivo 2016. Il questionario deve essere compilato autonomamente dal R.U. in quanto è teso a verificare e controllare l’attività dell’ente sia per aspetti finanziari che gestionali. Al termine della compilazione la Corte dei Conti Sezione di Controllo del Veneto invia al Sindaco e al Revisore una nota con chiarimenti da esporre. Da questa nota è risultato che il Revisore non ha compilato diverse tabelle richieste e alcune sono state compilate errate con dati contraddittori e ha dichiarato *“Il sottoscritto non certifica quanto da lui inserito perché la certificazione presuppone il controllo del lavoro svolto da un altro.”* Di fatto con tale dichiarazione sembrerebbe non aver adempiuto ai suoi obblighi d’ufficio.

**Asiago, li 30/04/2018**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Dott. Stefano Costantini**